

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI CREMA ED IL COMUNE DI MARTINENGO
PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e
Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004**

L'anno (), il giorno _____ () del mese di _____,
nella sede municipale del Comune di Crema _____.

Con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Il **Comune di Crema**, con sede in Crema, C.F. -----, rappresentato dal
Segretario Generale Dott. -----, il quale agisce non in proprio ma
nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente
rappresenta, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in esecuzione della
deliberazione G.C. n. del

E

Il **Comune di Martinengo**, con sede in ----- n. -----, rappresentato dal
Segretario Dott. ----- il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo
interesse di detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta,
domiciliato per la carica presso la propria sede municipale, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n..... del.....

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO che

- l'ordinamento degli Enti Locali / (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);
- la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- con Deliberazione del n. _____ del _____ il Comune di Crema, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, ha stabilito di stipulare apposita Convenzione con il Comune di Martinengo per l'utilizzo parziale presso quest'ultimo Ente, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, di risorse umane in forza presso il Comune di Crema, nella persona del sig. Cagninelli Ruggero Vladimiro, commissario aggiunto del servizio di Polizia Locale, previo consenso del lavoratore, ed approvato il relativo schema di convenzione, autorizzando il Segretario Comunale, a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Crema la presente Convenzione;

- quanto sopra è stato determinato in accoglimento della richiesta in tal senso, avanzata dal Sindaco del Comune di Martinengo;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di Martinengo, a sua volta, ha determinato di convenzionarsi con il Comune di Crema per l'utilizzo parziale, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, di personale del Comune di Crema, nella persona del sig. Cagninelli Ruggero Vladimiro, commissario aggiunto del servizio di polizia locale, approvando il relativo schema di convenzione ed autorizzando il Segretario Comunale dell'Ente alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del Comune di Martinengo;

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

Art. 1 Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Crema da parte del comune di Martinengo, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze di carattere transitorio del Comune di Martinengo, per la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, nonché a conseguire una economica gestione delle risorse.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle

contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.e i.

In virtù della presente Convenzione, il Comune di Crema acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Martinengo, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2 Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Martinengo ha individuato nel sig. Cagninelli Ruggero Vladimiro, in quanto commissario aggiunto del servizio di polizia locale nel Comune di Crema e tenuto conto della relativa specializzazione e del profilo professionale di appartenenza.

L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso.

Art. 3 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal 01.04.2014 e fino al 30.06.2014 per complessivi mesi 3.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal mese successivo alla notifica del provvedimento di recesso.

Art. 4 Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Martinengo, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel comune, è pari a n. 30 (**trenta**) ore settimanali, da effettuarsi come stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza, e precisamente:

- il lunedì, oppure la domenica precedente, secondo i turni di lavoro stabiliti dal Comandante di Crema, per n. 6 ore presso il Comune di Crema, per quella giornata sede lavorativa;
- dal martedì al sabato per n. 30 ore, presso il Comune di Martinengo, per quelle giornate sede lavorativa.

Il dipendente si recherà quindi anche presso la sede del Comune di Martinengo con mezzi propri, senza alcun onere a carico dei comuni convenzionati.

Farà uso della divisa d'ordinanza e porterà i segni distintivi già in dotazione, ma non l'arma d'ordinanza di proprietà del Comune di Crema.

Il Comune di Martinengo potrà organizzare la prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Il Dipendente in argomento, a norma dell'art. 14 comma 4, CCNL 22.1.2004, potrà essere incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di

utilizzazione. Il relativo importo, come indicato al comma 5, è proporzionato in base al tempo di assegnazione, è quantificato ed è liquidato direttamente dall'ente utilizzatore, non rientrando, la fattispecie convenzionale in questione, in quanto disciplinato al successivo comma 7.

Art. 5 Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato dipendente del Comune di Crema è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Martinengo, Ente di utilizzazione.

Il Comune di Martinengo utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Crema con le seguenti modalità:

- a. Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;
- b. Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro.

Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, il Comune di Martinengo richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Crema per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Crema ogni informazione inerente il personale di che trattasi.

Art. 6 Oneri finanziari e Riparto

Considerata l'assegnazione del dipendente per come stabilita al precedente art. 4, il relativo onere finanziario è ripartito tra i due Enti come segue:

- Comune di Crema: 16,67% dei costi complessivi relativi alla retribuzione, con riferimento alle n. 6 ore settimanali
- Comune di Martinengo: 83,33% dei costi complessivi relativi alla retribuzione, con riferimento alle n. 30 ore settimanali.

L'Ente utilizzatore, Comune di Martinengo, provvederà ad effettuare i rimborsi al Comune di Crema entro 30 giorni dalla ricezione dei rendiconti.

Corrisponderà, invece, direttamente al dipendente assegnato quanto dovutogli a titolo di rimborso di eventuali spese sostenute e di compensi per salario accessorio (compresa l'eventuale retribuzione di posizione), secondo le disposizioni contrattuali vigenti, con contestuale obbligo di comunicazione dettagliata al Comune di Crema.

Art. 7 Verifiche inerenti la Convenzione

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa.

Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 8 Revisioni e Possibili Estensioni Temporali della Convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9 Eventuali Modifiche della Convenzione

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4.

Art. 10 Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 11 Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune di Martinengo utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;

- b) quando il Comune di Crema contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune di Martinengo o comunque ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quando il Comune di Martinengo non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

Art. 12 Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

Art. 13 Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

Per il Comune di Crema

Per il Comune di Martinengo

www.Albopretorionline.it 02/04/14